

ESENZE



0003917/16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

*SANZIONI
AMM. VE
DIVERSE DA
LAVORO,
PREVIDENZA,
FINANZ. E
TRIB.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ETTORE BUCCIANTE - Presidente - R.G.N. 20029/2011
Dott. EMILIO MIGLIUCCI - Consigliere - Cron. 3917
Dott. LINA MATERA - Consigliere - Rep.
Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Rel. Consigliere - Ud. 25/11/2015
Dott. ELISA PICARONI - Consigliere - PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 20029-2011 proposto da:

LUIGI NATALE

elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dagli Avv.ti STEFANO SAVI,
DANIELE MINOTTI, quest'ultimo per proc. not. del
2/10/2015 rep. n.36958;

2015

2282

- ricorrenti -

contro

COMUNE RAPALLO 83003750102, IN PERSONA DEL SINDACO
P.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell'avvocato
ALESSIO PETRETTI, rappresentato e difeso
dall'avvocato ANDREA NICATORE;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 286/2011 del TRIBUNALE di
CHIAVARI, depositata il 18/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/11/2015 dal Consigliere Dott. LUIGI
GIOVANNI LOMBARDO;

udito l'Avvocato Minetti Daniele difensore dei
ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avv. Petretti Alessio con delega depositata
in udienza dell'Avv. Nicatore Andrea difensore del
controricorrente che ha chiesto il rigetto del
ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.



RITENUTO IN FATTO

1. – ■■■■ Luigi ed ■■■■ Loredana convennero in giudizio il Comune di Rapallo, proponendo opposizione avverso il verbale loro notificato, relativo a contravvenzioni al codice della strada, e chiedendone l'annullamento.

Nella resistenza del convenuto, il Giudice di Pace di Rapallo rigettò l'opposizione.

2. – Sul gravame proposto dagli attori, il Tribunale di Chiavari, in composizione monocratica, dichiarò la nullità dell'atto di appello, in quanto sottoscritto da praticante avvocato, ritenuto non abilitato alla sottoscrizione dell'atto di impugnazione.

3. – Avverso la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione ■■■■ Luigi ed ■■■■ Loredana, formulando tre motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Rapallo.

Entrambe le parti hanno depositato memoria *ex art. 378 cod. proc. civ.*

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 479 del 1999, per avere il Tribunale ritenuto che il praticante avvocato non fosse abilitato a proporre appello innanzi al Tribunale in composizione monocratica avverso le sentenze del giudice di pace; a dire del ricorrente, dovrebbe invece ammettersi il patrocinio del praticante avvocato nel giudizio di appello innanzi al Tribunale in composizione monocratica avverso le sentenze del giudice di pace, poiché il detto art. 7 non distingue tra giudizio di primo grado e giudizio di appello.

La censura non è fondata.



Va premesso che il caso sottoposto al giudizio di questa Suprema Corte, essendo relativo ad una causa iniziata con ricorso depositato il 17.9.2009 e ad un atto di appello proposto l'11.5.2010, è soggetto – *ratione temporis* – alla disciplina del tirocinio forense di cui all'art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e successive modificazioni (e non alla nuova disciplina dello svolgimento del tirocinio di cui all'art. 41 della sopravvenuta legge 31 dicembre 2012 n. 247, che ha introdotto la “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”).

L'art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934 n. 36 e successive modificazioni) prevede che il praticante avvocato, durante il periodo di pratica forense, possa esercitare un patrocinio limitato nell'attività professionale (solo dinanzi alle Preture del distretto della Corte di Appello nel quale è iscritto per la pratica) e nel tempo (dopo un anno di iscrizione nel registro e per non più di sei anni: art. 8 del R.D.L. n. 1578 del 1933; art. 10 della legge 27 giugno 1988, n. 242, recante “Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale”), sottoposto ad una particolare vigilanza del Consiglio dell'ordine di appartenenza (art. 14, lettera c, del R.D.L. n. 1578 del 1933) e a speciali adempimenti attinenti alla frequenza di uno studio di avvocato e all'esercizio del patrocinio (art. 17, numero 5, del R.D.L. n. 1578 del 1933; artt. 1 e segg. del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 recante “Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore”; artt. 1 e segg. D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, recante “Regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione all'esame di procuratore legale”).

Viene, pertanto, riconosciuto ai praticanti avvocati uno speciale *status* abilitativo provvisorio, limitato e temporaneo, giustificato dalle esigenze di svolgimento del tirocinio e in vista degli esami da affrontare per

conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione forense e l'iscrizione nel relativo albo (in tali termini, Corte cost.: Sentenza n. 5 del 1999; Sentenza n. 127 del 1985; Ordinanza n. 75 del 1999; Ordinanza n. 163 del 2002). Tale speciale *status* abilitativo provvisorio costituisce eccezione alla regola generale per cui il patrocinio legale è consentito previo superamento dell'esame di stato ed iscrizione all'albo degli avvocati; pertanto, le norme che consentono l'esercizio del patrocinio a chi, come il praticante avvocato, non ha superato l'esame di stato e non è iscritto nel detto albo professionale introducono un'eccezione ad un principio generale e – come tali – sono di stretta interpretazione.

A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 che ha soppresso l'ufficio del pretore ed ha istituito il giudice unico di primo grado, l'ambito di esercizio di tale speciale abilitazione riconosciuta ai praticanti avvocati è stato rideterminato dall'art. 7 della legge 16 dicembre 1999 n. 479, che stabilisce che i medesimi, dopo il conseguimento dell'abilitazione al patrocinio, possono esercitare l'attività professionale – ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933 n. 1578 – nelle cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica, limitatamente: *a)* negli affari civili: 1) alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni; 2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'articolo 704 del codice di procedura civile, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'articolo 688, secondo comma, del codice di procedura civile; 3) alle cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie; *b)* negli affari penali, alle cause per i reati previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale (in tali termini, la lettera *b*, relativa agli



affari penali, è stata modificata dall'art. 2-terdecies del D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2000 n. 144).

Orbene, come è dato constatare nell'esame del testo della disposizione appena richiamata, nell'elenco delle materie per le quali il praticante avvocato è abilitato al patrocinio dinanzi al Tribunale – elenco che ha carattere tassativo – non sono richiamate le cause di competenza del giudice di pace ai sensi dell'art. 7 cod. proc. civ. (cause relative alle apposizione di termini e all'osservanza delle distanze per il piantamento di alberi e siepi; relative alla misura e alle modalità d'uso dei servizi condominiali; in materia di immissioni e in quelle relative ad interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali); né è comunque prevista la possibilità in generale per il praticante avvocato di esercitare lo *ius postulandi* dinanzi al Tribunale in composizione monocratica quando tale organo eserciti – ai sensi del combinato disposto degli artt. 341 e 350 cod. proc. civ. – le funzioni di giudice di appello avverso le sentenze del giudice di pace.

Poiché la disposizione di cui all'art. 7 della legge 16 dicembre 1999 n. 479 introduce una eccezione alla regola generale per cui il patrocinio legale è subordinato al superamento dell'esame di stato e all'iscrizione nell'albo degli avvocati, se ne impone una stretta interpretazione e – ai sensi dell'art. 14 delle preleggi – non ne è consentita l'interpretazione estensiva, non potendo quanto essa prevede essere esteso oltre i casi da essa considerati.

È ben vero che le cause che l'art. 7 cod. proc. civ. individua per valore come di competenza del giudice di pace (cause relative a beni mobili di valore non superiore a 5000 euro e quelle relative a risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti di valore non superiore a 20.000 euro) potrebbero rientrare in astratto tra quelle per le



quali l'art. 7 lett. a) n. 1 della legge n. 479 del 1999 (cause di valore non superiore a lire cinquanta milioni delle vecchie lire) ammette il patrocinio del praticante avvocato dinanzi al Tribunale in composizione monocratica.

Tuttavia, nel silenzio della legge, deve escludersi che il legislatore abbia inteso concepire un sistema nel quale il patrocinio del praticante avvocato nel giudizio in appello dinanzi al Tribunale in composizione monocratica sia consentito per alcuni segmenti della competenza del giudice di pace (quelli individuati per valore) e non per gli altri, con conseguente incoerenza del sistema.

In definitiva, nel silenzio della legge relativamente alla possibilità del praticante avvocato di esercitare il patrocinio in grado di appello e in considerazione del fatto che le norme che riconoscono lo *ius postulandi* al praticante avvocato sono di stretta interpretazione, va esclusa la possibilità di riconoscere al praticante avvocato l'esercizio dello *ius postulandi* in grado di appello dinanzi al Tribunale in composizione monocratica.

Alla stregua di quanto sopra deve enunciarsi il seguente principio di diritto: «*Il praticante avvocato non è legittimato ad esercitare il patrocinio nel giudizio di appello che si svolge dinanzi al Tribunale in composizione monocratica nelle cause civili di competenza del giudice di pace*».

2. – Col secondo motivo di ricorso, proposto in subordine, si deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 182 cod. proc. civ., per avere il Tribunale – una volta verificato che il difensore degli appellanti era privo di *ius postulandi* – omesso di assegnare agli stessi un termine perentorio per il rilascio della procura alle liti, secondo quanto prevede l'art. 182 cod. proc. civ.

Anche questa doglianza è infondata.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, l'iscrizione nell'albo professionale di cui agli artt. 24



e segg. del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, ha natura costitutiva ai fini dell'esercizio della libera professione forense davanti ai Tribunali o alle Corti di appello, con la conseguenza che l'atto introduttivo del giudizio di impugnazione sottoscritto da un praticante procuratore, non ancora iscritto nell'albo professionale degli avvocati ed abilitato a svolgere soltanto l'attività indicata nell'art. 8 del r.d.l. cit., è affetto da nullità assoluta ed insanabile, rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, data la stretta attinenza alla costituzione del rapporto processuale (Sez. 1, Ordinanza n. 20436 del 23/09/2009, Rv. 610035; Sez. 1, Sentenza n. 2538 del 23/03/1988, Rv. 458282; Sez. 3, Sentenza n. 26898 del 19/12/2014, Rv. 633782)

Poiché il difetto di *ius postulandi* dà luogo ad una nullità assoluta e insanabile, è escluso che il giudice possa concedere, ai sensi dell'art. 182 comma 2 cod. proc. civ., un termine perentorio per la sanatoria di un vizio insuscettibile di essere sanato.

3. – Col terzo motivo di ricorso, proposto in estremo subordine, si [REDACTED] infine l'illegittimità costituzionale degli artt. 82 e 182 cod. proc. civ., come interpretati dal giudice di appello, per violazione degli artt. 2, 3 e 24 Cost.

La questione di legittimità costituzionale, come prospettata dal ricorrente, è manifestamente infondata.

Questa Corte ha già affermato, e non può che ribadire, che la questione di legittimità costituzionale della disposizione dell'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., denunciata, in relazione all'art. 24 Cost., in quanto affida alla discrezionalità del giudice istruttore l'assegnazione di un termine per la regolarizzazione del difetto di assistenza, rappresentanza o autorizzazione, è priva di rilevanza allorché non si tratti di difetti attinenti alla capacità processuale, quali sono quelli cui si riferisce la disposizione

denunciata, ma di nullità assoluta – e quindi insuscettibile di produrre qualsiasi effetto o di essere sanata – dell’atto di citazione, ai sensi del terzo comma, dell’art. 82 cod. proc. civ., per mancanza dello *ius postulandi* (Sez. 2, Sentenza n. 4357 del 26/07/1985, Rv. 441821).

Quanto agli altri profili della dedotta questione di legittimità costituzionale, essi non superano la soglia dell’assoluta genericità e, comunque, risultano manifestamente infondati, risultando gli artt. 82 e 182 cod. proc. civ., nella interpretazione datane da questa Corte, perfettamente compatibili con le norme costituzionali richiamate.

4. – Il ricorso deve pertanto essere rigettato. In considerazione della questione giuridica sottoposta e dell’assenza di precedenti specifici nella giurisprudenza di questa Corte, le spese del presente giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti.

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione

rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 20 gennaio 2016.

IL CONSIGLIERE EST.

Luigi Lombardo



IL PRESIDENTE

Ettore Bucciante



Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 29 FEB. 2016

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI